

Esente da bollo a sensi dell'art. 27 bis della tabella allegata al D.P.R. 642/72 introdotto dall'art. 17 del D.Lgs. 4.12.1997 N. 460-----

N. 73815/15904 di rep.-----

-----VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE-----
-----REPUBBLICA ITALIANA-----

REGISTRATO a
CREMONA
28-12-2005

Il giorno 19 (diciannove) dicembre 2005 (duemila cinque) in Cremona e nel mio studio posto in via Oscalali n. 1, alle ore sedici e minuti trenta.-----

al N. 1957
serie 1
Esatte 6.4.13

Innanzi a me dr. PAOLO SALVELLI Notaio in Cremona, iscritto nel Collegio Notarile dei distretti Riuniti di Cremona e Cremona, -----

di cui per:
Trascrizione ..L.....=
INVIMI.....L.....=
IL PROCURATORE
=to CERLIAMI (L.S.)
È CONFORME

-----è comparsa la signora:-----

BINDA BESCHI MARIA GRAZIA, nata a Cremona il 2 gennaio 1964, residente a Cremona, via Asiago n. 1/3, la quale dichiara di costituirsi nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione:-----



"A.P.O.M. Associazione Patologia Oncologica Mammaria ONLUS" con sede legale in Cremona, via Montello n. 18 e sede operativa presso la Breast Unit dell'Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona, largo Priori n. 1, codice fiscale 01290460193, associazione non riconosciuta costituita con atto a rogito notaio dr. Daniele Manera in data 6.2.2003 n. 14720/2774 di rep. registrato a Soresina il 19.2.2003 al n. 129, serie 1. -----

Comparsa della cui identità personale io Notaio sono certo,

la quale mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea dell'associazione stessa che si riunisce oggi, a quest'ora e in questo luogo, in unica convocazione, per la trattazione del seguente-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

modifiche statutarie.-----

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue.----

Assume la presidenza dell'assemblea, a sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, la prequalificata comparente la quale, dopo avermi confermato l'incarico di redigere il verbale, mi dichiara:-----

- che l'assemblea dell'associazione è stata ritualmente convocata a sensi dell'art. 11 dello statuto sociale;-----

- che su n. 14 (quattordici) associati aventi diritto al voto sono presenti n. 13 associati aventi diritto al voto. -----

- che sono presenti gli amministratori signore:-----

Maria Grazia Binda Beschi, Elena Irma, Mirella Marussich, Raffaella Boccelli, Emanuela Lanfranchi, Fabiola Milanese, Nicoletta Zilioli;-----

- che sono presenti i revisori dei conti signore:-----

Mariateresa Znacchi e Fulvia Inzani;-----

- che sono presenti i probiviri signore-----

Maria Amelia Mondini, Sofia Milanese, Luciana Cattaneo;-----

- che pertanto l'assemblea è qui validamente riunita in sede straordinaria, in unica convocazione ed atta a deliberare.----

Dopo di che il Presidente illustra all'assemblea la necessità di adeguare lo statuto, viste, fra l'altro, le richieste bonariamente avanzate dall'Agenzia delle Entrate al fine di uniformare lo statuto stesso alla normativa in materia di Onlus.-

Il Presidente illustra quindi le modifiche da apportare e incarica me notaio di dare lettura del nuovo testo dello statuto che viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea.-----

Io Notaio do lettura all'assemblea dello statuto e quindi dopo breve discussione il Presidente, propone che l'assemblea approvi il seguente testo di deliberazione:-----

"L'assemblea dell'Associazione "A.P.O.M. Associazione Patologia Oncologica Mammaria ONLUS", con sede in Cremona,-----
udita la relazione del suo Presidente,-----

-----DELIBERA-----

1) di adottare un nuovo testo di statuto dell'associazione al fine, fra l'altro, di armonizzare l'attuale testo alla normativa in materia di Onlus.-----

Messa ai voti la proposta del Presidente nella sopra stesa formulazione, questa viene approvata all'unanimità.-----

Il Presidente mi presenta quindi il testo dello statuto sociale nella nuova formulazione chiedendomi di allegarlo al presente verbale. Io Notaio prendo detto documento e qui lo allego sotto la lettera "A", omessane lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente, previa vidimazione della comparente stessa e di me Notaio.-----

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara tolta la seduta e sciolta l'assemblea straordinaria alle ore diciassette e minuti dieci.-----


Io Notaio

richiesto ho redatto il presente verbale dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me letto alla comparente che lo approva e lo sottoscrive.-----

Si contiene in un foglio scritto per pagine tre e righe nove della quarta pagina.-----

Anna Grazia Binda Beschi

Paolo Labruna



Allegato " A u el n. 73815/15904 di rep.

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE
PATOLOGIA ONCOLOGICA MAMMARIA ONLUS
"APOM ONLUS"

Art. 1 - E' costituita una libera Associazione, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "A.P.O.M. Associazione Patologia Oncologica Mammaria ONLUS".

L'Associazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460. La qualificazione di Onlus costituisce particolare segno distintivo dell'Associazione e viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro ed è ispirata ai principi di democrazia e di solidarietà umana e civile contenuti nella Carta dei diritti dell'uomo; i principi dell'Associazione consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'organizzazione stessa.

L'Associazione ha Sede Legale e Operativa in Cremona presso la Breast Unit dell'Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona, Largo Priori n. 1.

Il Consiglio Direttivo, con una sua delibera può trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località della Regione.

Art. 2 - L'Associazione, che non ha finalità di lucro né diretto né indiretto, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

In particolare il fine dell'Associazione è quello di promuovere la conoscenza scientifica, la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura per quanto riguarda la patologia oncologica mammaria; inoltre potrà dedicarsi all'assistenza anche domiciliare dei malati colpiti da detta patologia.

A tal fine l'Associazione potrà operare in stretto contatto con l'ambiente medico, favorire la ricerca e l'aggiornamento sulla predetta patologia, nonché essere di stimolo per gli enti ospedalieri e le fondazioni. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

Al fine di svolgere le sopraccitate attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dirette e gratuite dei propri aderenti.

Art. 3 - L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Art. 4 - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei conti (se nominato dall'Assemblea);
- d) il Collegio dei Proviviri (se nominato dall'Assemblea).

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 5 – Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che siano interessate all'attività dell'Associazione e ne condividano gli scopi sociali. L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna e tutela i diritti inviolabili della persona.

I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva facoltà di recesso.

Art. 6 - SOCI

Nell'Associazione si distinguono le seguenti categorie :

SOCI FONDATORI: quelli risultanti dall'atto costitutivo.

SOCI ORDINARI: sono le persone fisiche interessate, nonché enti di qualsiasi natura che svolgono attività analoga o connessa a quella propria dell'Associazione, ovvero utili in qualsiasi modo agli scopi dell'Associazione.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

I Soci hanno il diritto di:

- partecipare alle iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) ed esercitare i diritti di voto (se maggiorenni);
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione ed usufruire di tutti i servizi;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- accedere agli atti e ai registri dell'Associazione;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere ed approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

Art. 8 – SOSTENITORI

Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di 'Sostenitori' che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione; i Sostenitori possono essere invitati alle riunioni informative e agli eventi che verranno organizzati dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare SOSTENITORI BENEMERITI quelle persone che si sono distinte con particolari opere e/o liberalità effettuate a favore dell'Associazione e SOSTENITORI ONORARI quelle persone che si sono particolarmente distinte nell'ambito del sociale.

Le modalità di nomina di BENEMERITI ed ONORARI sono definite da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Art. 9 – AMMISSIONE SOCI ORDINARI

La domanda di ammissione all'Associazione va indirizzata al Consiglio Direttivo, il quale si esprime sulla domanda di ammissione nella prima riunione successiva al suo ricevimento,

Mano Grazia Binda Berchi



deliberando l'accoglimento o il rifiuto. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione.

Art. 10 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

La qualifica di Socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota associativa nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo;
- dimissioni volontarie da comunicare per iscritto entro tre mesi dalla chiusura dell'anno associativo;
- esclusione o radiazione per gravi fatti a carico del Socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del Socio, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri (se nominato, o altrimenti all'Assemblea dei Soci), il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stato deliberato.

Art. 11 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria dei Soci, convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo da indicarsi nell'avviso di convocazione, entro il 30 aprile di ogni anno, per discutere e deliberare sul rendiconto economico-finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno il 10% dei Soci.

La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicati ai Soci, attraverso lettera raccomandata o con quegli altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni, ivi compresa la comunicazione a mezzo della stampa.

Art. 12 - Ogni Socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i Soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ogni socio ha diritto ad un voto; è escluso il voto per delega.

Per la costituzione legale dell'Assemblea in prima convocazione, e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di i trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. L'Assemblea delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13 – L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i Soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e degli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Art. 14 - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberare in merito alle modifiche dello statuto, all'eventuale scioglimento dell'Associazione e ogni altra disposizione di carattere straordinario.

Per la modifica dello statuto è necessaria la presenza di almeno 50% più uno dei Soci e il voto favorevole di tre quinti dei presenti .

Per lo scioglimento dell'Associazione si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 29 del presente statuto.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di undici membri, come verrà determinato dall'Assemblea stessa. Ogni Socio è eleggibile alla carica di consigliere. Per la prima volta, la determinazione del numero dei membri del Consiglio Direttivo e la loro nomina, vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- d) delibera sull'ammissione dei Soci;
- e) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;
- f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare annualmente all'assemblea dei Soci;
- g) stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- h) nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
- i) conferisce e revoca procure.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del Consiglio, ed uno o più vice-presidenti.

Il presidente ed i vice presidenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri.

Art. 18 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la maggioranza dei consiglieri.

Art. 19 - La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente.

Art. 20 – LA GIUNTA ESECUTIVA

Il Consiglio Direttivo, a propria discrezione e ricorrendone la necessità, può nominare una giunta esecutiva formata da un numero di persone secondo necessità, oltre al presidente del Consiglio Direttivo, con il compito di provvedere all'amministrazione della Associazione ed all'attuazione delle delibere approvate dal Consiglio Direttivo, nonché di operare in ogni altro settore a cui fosse a ciò delegata dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 - La giunta esecutiva risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo e può essere da questo revocata.

Art. 22 – I REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea ordinaria dei Soci può nominare tre Revisori dei conti effettivi e due supplenti.

I Revisori dei conti possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, vigilano sull'amministrazione dell'Associazione, esaminano ed approvano il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'assemblea dei soci. I revisori dei conti sono nominati per un quadriennio.

Art. 23 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea generale può nominare ogni quattro anni il Collegio dei Probiviri, formato da tre membri. Tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra essi e l'Associazione ed i suoi organi, saranno demandate a detti Probiviri i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. È escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

Art. 24 – LE SEDI PERIFERICHE

Laddove si dimostri necessario, può essere costituita una sede periferica. Le modalità di funzionamento delle sedi periferiche sono definite in un regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 25 – LE SEZIONI SPECIALIZZATE E COMITATO SCIENTIFICO

Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno potranno essere costituite delle sezioni specializzate ed uno o più comitati scientifici con il compito di meglio attuare i singoli rami dello scopo sociale e/o incentivare l'informazione nel settore della prevenzione, diagnosi e cura. Le modalità di funzionamento del comitato scientifico e delle sezioni specializzate sono definite in un regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 26 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Onlus;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti nella misura stabilita con delibera del Consiglio Direttivo.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;

- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 27 - L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettifiche che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

Art. 28 - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 29 - DURATA E SCIoglimento

L'Associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento motivato dell'Associazione deve essere deliberato da almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli Associati.

Art. 30 - Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 460/97.

Mano Grazia Binde Bindi

Piero Schreiner



Io Dr. PAOLO SALVELLI Notaio in Cremona, certifico
che la presente copia, scritta su *Tre* fogli,
conforme all'originale conservato nei miei atti e
si rilascia per *GLI USI CONSENTITI*
Cremona, *12.1.2006*

Paolo Salveli

